

9531

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
sulla modificazione della legge sui cereali

(Del 27 giugno 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di sottoporvi, con il presente messaggio, il disegno d'una legge federale che modifica quella concernente l'approvvigionamento del paese con cereali.

A. Introduzione

La legge federale del 20 marzo 1959 (RU 1959, 1021 [A XVI B]) concernente l'approvvigionamento del paese con cereali prevede alcuni provvedimenti intesi ad assicurare la macinazione dei cereali nei mulini commerciali e a ripartire adeguatamente quest'ultimi su tutto il territorio svizzero. Essa stabilisce, ad esempio, che la Confederazione può unicamente importare farina panificabile in circostanze particolari e cioè quando l'approvvigionamento è seriamente compromesso o i prezzi della farina indigena sono eccessivi. La Confederazione, per favorire una ripartizione opportuna dei mulini, accorda inoltre alle Ferrovie federali un contributo inteso a ridurre le spese di trasporto per i cereali esteri; l'amministrazione federale dei cereali, a sua volta, fornisce ai mulini i cereali indigeni franco stazione. Questa generosa compensazione delle spese di trasporto è volta a impedire il trasferimento dei mulini nelle zone di confine o nei centri di produzione indigeni. Infine, è stato introdotto un conguaglio delle spese di macinazione, il quale ha contribuito a ridurre convenientemente le ragguardevoli differenze di costo tra i mulini commerciali grandi, medi e piccoli. Questo provvedimento è destinato a combattere la tendenza di concentrare la lavorazione dei cereali in prossimità dei grandi centri di consumo.

Tutte queste misure rivestono precipuamente carattere d'economia di guerra. Esse devono pertanto, anche se l'apporto di singole aziende venisse a mancare in caso d'emergenza, consentire l'approvvigionamento della popolazione con farina panificabile mediante forniture suppletive di altri mulini. A tale scopo è parimente intesa la stretta relazione tra costituzione di scorte

e mulini commerciali, in quanto quest'ultimi conservano più della metà delle scorte obbligatorie complessive di cereali panificabili.

La legge sui cereali del 1959 prevedeva inoltre, come misura di transizione limitata a 5 anni, il contingentamento dello smercio di farina panificabile dei mulini commerciali. Questo provvedimento fu ampiamente trattato dalle Camere nelle discussioni preliminari, durante le quali furono presentate proposte per la continuazione, temporaneamente illimitata, del contingentamento dello smercio di farina panificabile, introdotto durante il periodo d'economia di guerra; altri parlamentari invece auspicavano la limitazione dello stesso a 10 anni, mentre taluni si opponevano persino a qualsiasi sistema di contingentamento. Alla votazione, le Camere accettarono il periodo quinquennale proposto dal Consiglio federale.

Con la legge federale del 18 dicembre 1964 (RU 1965, 455 [A XVI B]) che modificava quella concernente l'approvvigionamento del paese con cereali, la durata di validità del contingentamento dello smercio di farina panificabile fu prorogata di un anno, ovvero fino al 30 giugno 1966.

Divenendo caduca la succitata disposizione a tale data, occorrerà pertanto esaminare se le vigenti norme legislative continueranno ad essere conformi, anche dopo l'abrogazione del provvedimento surriferito, allo scopo che inizialmente abbiamo esposto, ovvero quello di assicurare la macinazione dei cereali e l'approvvigionamento con farina.

B. Struttura e ripartizione dei mulini commerciali

Nel nostro messaggio del 16 giugno 1958 (FF 1958, II, ediz. ted., a pag. 166) abbiamo circoscritto come segue lo scopo delle misure adottate per la struttura e la ripartizione dei mulini commerciali:

« ...Occorrerà dunque provvedere, per i motivi cui accennammo, affinché sia mantenuta una ripartizione opportuna dei mulini, tanto dal profilo geografico, quanto in considerazione del numero e dell'importanza delle aziende. Tenuto conto della necessità di mantenere a un livello modico i prezzi della farina e del pane, occorrerà tuttavia migliorare la capacità produttiva dei mulini. Il grado d'impiego di tale capacità dovrebbe essere aumentato al 70%, cosicché sia sempre disponibile una riserva sufficiente in caso di guerra. La ripartizione dei mulini è ovviamente subordinata, in ampia misura, allo stato attuale, e l'ordinamento futuro dovrebbe mantenersi nel quadro esistente e solo entro tali limiti consentire i necessari adeguamenti. Per questi motivi, la chiave di ripartizione dei mulini non dovrà impedire una riduzione adeguata delle aziende molitorie nelle regioni in cui la loro intensità è eccessiva e dove, quindi, non è sufficientemente sfruttata la capacità produttiva. Resta tuttavia inteso che tale riduzione non debba poi pregiudicare l'approvvigionamento regionale ».

Da quel momento, fu pertanto attuata una nuova diminuzione numerica dei mulini commerciali. La tavola seguente presenta un compendio sulla ripartizione delle aziende molitorie secondo i Cantoni e l'importanza. Essa indica parimente il numero dei mulini eliminati durante il periodo dal 1° luglio 1956 al 1° luglio 1966, i quali, nel loro ultimo anno d'esercizio, macinarono complessivamente 37 401 t di cereali. Tale quantità, comparata alle 456 170 t di cereali macinati durante l'esercizio aziendale 1964/65 per la fabbricazione di farina commerciale, rappresenta un'aliquota pari al 8,20%; in eguale misura quindi, i mulini rimanenti hanno potuto aumentare la loro capacità produttiva. D'altra parte, mediante ampliamenti, riparazioni e rinnovazioni sono state ottenute nuove riserve di potenzialità, che in tempi normali di consumo non sono affatto sfruttate oppure lo sono solo parzialmente.

Il consumo nazionale di cereali panificabili (da 540 000 a 550 000 t) si mantiene pressochè stabile, essendo compensato il fabbisogno suppletivo dovuto all'incremento demografico dalla diminuzione del consumo individuale. Del consumo complessivo, circa 70 000 t sono destinate all'approvvigionamento diretto dei produttori e macinate, in parte, nei mulini rurali e, in parte, nei mulini commerciali. Quest'ultimi, compresa la loro quota di macinazione per l'approvvigionamento diretto, trasformano annualmente, usando in media circa il 50% della loro potenzialità teorica, da 500 000 a 510 000 t di cereali in farina panificabile (senza tener conto della trasformazione di grano duro in semola per paste alimentari).

Considerando tale aliquota di sfruttamento della potenzialità alla luce dello scopo precedentemente esposto, appare evidente che una parte considerevole della supercapacità produttiva continua a sussistere anche dopo la eliminazione di un certo numero di mulini. A tale riguardo, va tuttavia rilevato che in tempi di pace, e segnatamente per quanto concerne i mulini piccoli e medi, l'equipaggiamento personale e sovente la ristrettezza dei magazzini disponibili non consentono di sfruttare completamente la potenzialità teorica delle aziende molitorie. Per conseguire il grado ottimale di sfruttamento della capacità produttiva occorrerebbe poter ricorrere, salvo nei giorni incomputabili nel calcolo della potenzialità (giorni festivi e vacanze, periodi destinati alle riparazioni, alla pulizia e alla preparazione delle macinazioni), all'esercizio giornaliero continuo (ovvero di 24 ore); tale sistema potrebbe però unicamente essere applicato alle grandi aziende. Ancorchè, dopo l'abrogazione del contingentamento, l'aumento dello smercio di farina panificabile rafforzerà la tendenza di utilizzare al massimo le possibilità di produzione, la potenzialità complessiva sarà sfruttata solo parzialmente. Tale fattore, considerato dal profilo dell'economia di guerra, costituisce ovviamente un notevole vantaggio. Una certa riserva di potenzialità molitoria è infatti necessaria, sia per compensare, come già accennammo, l'eventuale inefficienza di singole aziende, sia per fronteggiare l'evidente maggior consumo di pane in caso di razionamento dei beni alimentari. Tuttavia, il mag-

Mulini commerciali e rurali
Ripartizione per Cantone con indicazione delle macinazioni commerciali 1964/65; eliminazione

	Mulini commerciali, stato 10 giugno 1966										Mulini commerciali eliminati 1956-10 giugno 1966		Mulini rurali	
	Fino a 750 t capacità annua		751 a 10000 t capacità annua		oltre 10000 t capacità annua		Totale		Numero di mulini	Quantità macinata t	Numero di mulini	Quantità macinata nell'ultimo anno d'attività t	Numero di mulini	
	Numero di mulini	Quantità macinata t	Numero di mulini	Quantità macinata t	Numero di mulini	Quantità macinata t	Numero di mulini	Quantità macinata t						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1														
Zurigo	—	—	18	16 345	5	60 600	23	86 945	2	109	13	—	—	—
Berna	8	481	64	48 748	4	32 090	76	81 319	21	7 873	122	—	—	—
Lucerna	—	—	17	10 746	1	9 026	18	19 772	1	4	23	—	—	—
Uri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uri	1	34	3	2 423	—	—	4	2 457	2	—	3	—	—	—
Svitto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sopraselva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sottoselva	—	—	3	9 699	—	—	3	9 699	—	—	—	—	—	—
Glarona	—	—	1	2 513	—	—	1	2 513	2	7 262	1	—	—	—
Zugo	—	—	11	6 900	—	—	12	6 943	2	579	21	—	—	—
Friburgo	1	43	3	4 778	—	—	3	4 778	1	93	19	—	—	—
Soletta	—	—	—	—	2	14 895	2	14 895	—	—	1	—	—	—
Basilea Città	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilea Campagna	1	23	2	4 883	—	—	3	4 906	1	65	11	—	—	—
Sciaffusa	1	11	1	380	—	—	2	391	2	129	4	—	—	—
Appenzello esterno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Appenzello interno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Gallo	—	—	6	7 306	2	19 780	8	27 086	4	7 627	41	—	—	—
Grigioni	1	42	4	9 560	—	—	5	9 602	1	3 210	89	—	—	—
Argovia	—	—	16	19 985	2	7 562	18	27 547	5	2 362	46	—	—	—
Turgovia	—	—	9	10 528	4	21 887	13	32 415	2	6	9	—	—	—
Vaud	2	49	25	5 648	5	50 427	32	56 124	5	90	21	—	—	—
Ticino	—	—	7	20 990	—	—	7	20 990	4	3 688	45	—	—	—
Vallèse	—	—	2	5 620	1	8 110	3	13 730	1	30	119	—	—	—
Neuchâtel	—	—	2	6 585	—	—	2	6 585	—	—	11	—	—	—
Ginevra	—	—	5	14 348	1	13 125	6	27 473	—	—	—	—	—	—
TOTALE	15	683	199	207 985	27	247 502	241	456 170	57	37 401	600			

gior consumo non può unicamente essere coperto aumentando il tasso d'abburattamento; esso esige parimente un aumento della quantità dei prodotti macinabili.

Considerando pertanto che, pur proseguendo nell'eliminazione di mulini superflui, può essere mantenuta, in generale e almeno temporaneamente, una riserva di potenzialità in caso di guerra, va tuttavia osservato che già attualmente i risultati d'indagini cantonali e regionali rilevano considerevoli discrepanze proporzionali. Infatti, ove si compari il fabbisogno di farina panificabile in caso di guerra alla capacità di macinazione esistente, in talune regioni la potenzialità produttiva è eccessiva, mentre in altre si riscontra già ora un'insufficienza che evidentemente s'accentuerebbe, eliminando altre aziende. Ci sono inoltre regioni le quali, presentemente, dispongono d'una potenzialità molitoria sufficiente, che in futuro però potrebbe risultare insufficiente. In generale, le zone a potenzialità insufficiente sono costituite dalle regioni di collina e di montagna a bassa densità demografica, mentre le zone popolate di pianura vantano una supercapacità di produzione. La valutazione di queste condizioni non deve tuttavia tener conto soltanto dei confini cantonali, poichè segnatamente i piccoli Cantoni fruiscono, in parte, di una forte supercapacità, mentre altri dispongono soltanto di un numero insufficiente di mulini o non ne contano affatto. Tale valutazione dev'essere innanzitutto fondata sulla distanza tra mulino e centro di consumo della farina, come anche su l'accessibilità e la viabilità delle regioni di consumo. Di principio, ogni agglomerato medio e grande dovrebbe disporre, per il proprio approvvigionamento, di una quantità di mulini adeguata al numero degli abitanti e nelle immediate adiacenze. Ovviamente, non può essere stabilito uno schema di ripartizione numerica; è anzi nostro parere che la situazione debba avantutto essere valutata per ogni singola zona di consumo.

Il disegno che vi presentiamo, volto a modificare la legge sui cereali, persegue lo scopo di assicurare, possibilmente, la conservazione dei mulini esistenti nelle regioni a capacità molitoria insufficiente. In casi particolari, sarà magari opportuno equipaggiare i mulini rurali esistenti affinché, ove occorra, possano provvedere all'approvvigionamento di una cerchia più vasta. Conseguentemente, il disegno di legge federale prevede che la Confederazione abbia a promuovere l'equipaggiamento dei mulini con impianti idonei a produrre energia suppletiva come anche l'acquisto di impianti mobili di macinazione oppure a procurarsi direttamente, ove occorra, detti impianti.

C. Commento al disegno

Articolo 25, capoverso 3

L'articolo 25 della vigente legge sui cereali costituisce il fondamento legale per l'esecuzione di un conguaglio parziale del margine di macinazione.

La base di computo per l'assegnazione dei sussidi e la riscossione della tassa è rappresentata dallo smercio di farina panificabile, definito, a sua volta, nell'articolo 64, capoverso 3, in correlazione con le misure adottate per il contingentamento dello smercio.

Divenendo però caduco il 30 giugno 1966 l'articolo 64, capoverso 3, è stato necessario circoscrivere altrove il concetto di smercio della farina panificabile, ovvero nel terzo capoverso dell'articolo 25. La nuova norma è materialmente analoga alla vecchia disposizione; la modificazione è unicamente di forma redazionale.

Articolo 25 bis

Questo articolo contempla una serie di provvedimenti dei quali la Confederazione potrà disporre per assicurare il mantenimento di una sufficiente potenzialità molitoria. Ad eccezione dell'assegnazione di sussidi per l'acquisto di generatori d'energia suppletiva, menzionati al capoverso 1, lettera e, le disposizioni contenute nell'articolo suindicato possono unicamente essere applicate ai mulini, la cui efficienza è giudicata indispensabile per l'approvvigionamento di determinate regioni in tempo d'economia di guerra, ovvero quasi esclusivamente a quelle aziende che appunto sono situate in tali regioni. La designazione di questi mulini deve avvenire di comune accordo tra i servizi federali, civili e militari, le autorità cantonali e le organizzazioni professionali. Tenuto conto della struttura attuale della molitoria e della ripartizione geografica dei mulini, il loro numero non dovrebbe risultare elevato, ancorchè abbia tendenza ad accrescere con l'eliminazione di altri mulini commerciali, non appena sarà abolito il contingentamento dello smercio di farina panificabile.

Le indennità suppletive, previste alla lettera a nell'ambito del conguaglio del margine di macinazione, dovranno essere stabilite in rapporto alla differenza dei costi di macinazione che il mulino corrispondente deve sopportare. Tuttavia, anche in questo caso, come per il conguaglio parziale del margine di macinazione, le differenze, rispetto alle spese riscontrate in mulini extraregionali, non devono essere interamente coperte in ogni singolo caso. Per contro, dovrebbero essere compensate integralmente, ad esempio, le spese suppletive di trasporto per i cereali e la farina; gli oneri derivanti non dovrebbero però superare alcune decine di migliaia di franchi e poter essere coperti mediante le tasse del conguaglio del margine di macinazione. In considerazione degli altri scopi del conguaglio del margine di macinazione, le indennità, nei singoli casi, non dovrebbero eccedere l'ali-quota massima del conguaglio normale.

Le tasse per il conguaglio del margine di macinazione non rivestono carattere fiscale, ma rappresentano una misura direttiva d'ordine puramente politico-economico. Le indennità da accordare, conformemente alla lettera

a, implicano pertanto un adeguamento della scala delle indennità del margine di macinazione. Proponiamo tuttavia che l'adeguamento dell'ordinanza II, reso necessario dall'assegnazione delle indennità suppletive, non sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale secondo il disposto dell'articolo 25, capoverso 2, ultimo periodo. Riteniamo infatti che, essendo stabilito nella legge il limite massimo di contributo e trattandosi di somme relativamente modeste, un ricorso all'approvazione del Parlamento sarebbe ingiustificato.

La *lettera b* offre la possibilità di concludere convenzioni con esercenti di mulini o associazioni di mugnai per mantenere un'azienda in esercizio o in stato di funzionare, restando tuttavia inteso che la Confederazione debba, ove occorra, assumere parte delle spese oppure altri obblighi. Essa potrebbe, ad esempio, assegnare, analogamente a quanto prevede la legge sui cereali per i mulini rurali nelle zone di montagna, contributi al finanziamento degli impianti tecnici necessari, vincolando però l'esercente all'obbligo di mantenere il mulino in esercizio; l'amministrazione dei cereali potrebbe inoltre ricorrere all'immagazzinamento di cereali. Nei casi in cui l'esercizio di una azienda, ad esempio per motivi personali, debba essere sospeso, il mulino potrebbe essere semplicemente mantenuto in grado di funzionare, semprechè le attrezzature siano efficienti e in ottimo stato. Anche in questo caso, il mulino potrebbe essere utilizzato dall'amministrazione dei cereali come locale di deposito; i lavori necessari per mantenere in esercizio gli impianti molitori potrebbero pertanto essere svolti di pari passo con i lavori d'immagazzinamento. Gli oneri federali risultanti dalla conclusione di tali convenzioni potrebbero, almeno in parte, essere addossati alle esistenti rubriche d'uscita dell'amministrazione dei cereali.

Nella *lettera c* proponiamo di promuovere la conservazione dei mulini, situati in regioni dove la loro esistenza è indispensabile per motivi d'economia di guerra, parimente obbligando, se necessario, gli esercenti dei mulini commerciali, che vendono farina panificabile nelle zone di smercio di tali aziende, ad acquistargliene. Questo provvedimento diverrebbe applicabile nelle regioni in cui l'elevato consumo di farina panificabile è precipuamente coperto da mulini situati in zone assai lontane. Tali condizioni già sussistono in singole regioni montane e potrebbero essere riscontrate, in futuro, anche in altre zone. Gli acquisti obbligatori dovrebbero tuttavia essere conclusi ai prezzi usuali del commercio e la qualità della farina dovrebbe ovviamente essere irreprensibile. Evidentemente, l'applicazione di questo provvedimento presuppone bensì trattative con i mulini partecipanti, ma consente di assicurare l'impiego di aziende indispensabili dal profilo dell'economia di guerra, senza dover interferire nei rapporti tra mulini e clientela.

Nella *lettera d* è prevista la possibilità di costituire, in talune aziende, una prontezza d'impiego per casi d'emergenza, nelle regioni che, grazie alla coltivazione di cereali indigeni, bensì dispongono di efficienti mulini rurali,

ma non di mulini commerciali e pertanto devono acquistare la farina panificabile in zone lontane. A tale scopo, devono essere presi, secondo le condizioni dei pertinenti mulini, taluni provvedimenti come, ad esempio un'immagazzinamento precauzionale di cereali e un perfezionamento tecnico degli impianti molitori, comportanti per la Confederazione obblighi analoghi a quelli illustrati alla lettera *b*. Le convenzioni dovrebbero tuttavia contemplare un disposto, secondo cui la fabbricazione di farina panificabile sia unicamente ammessa in caso d'emergenza e con il consenso dell'amministrazione dei cereali. Tuttavia, questi mulini non potrebbero ovviamente essere riconosciuti come mulini commerciali. Un esame preliminare ha potuto stabilire che tali convenzioni sarebbero attuabili per un numero ragguardevole di mulini rurali, segnatamente nei Cantoni Grigioni e Vallese.

Nella lettera *e* è auspicata la promulgazione di un atto legislativo; in virtù del quale possano essere concessi sussidi all'acquisto di impianti tecnici ausiliari d'emergenza. Trattasi avantutto dell'acquisto, per i mulini di ogni regione nazionale, di generatori d'elettricità suppletiva; appunto a tale riguardo, presso i mulini commerciali è attualmente svolta un'inchiesta su la possibilità d'impiego di tali generatori e l'interesse suscitato presso gli esercenti. Mentre precedentemente la parte preponderante dei mulini commerciali disponeva di fonti energetiche autonome, indagini recenti rivelano che soltanto $\frac{1}{4}$ dei mulini sono provvisti, magari anche solo in parte, di generatori aziendali indipendenti. Da quel momento, tale cifra è nuovamente diminuita ed è pertanto aumentato il numero dei mulini che dipendono ormai dalla rete di distribuzione delle aziende elettriche. Conseguentemente, è accresciuta però anche la vulnerabilità delle aziende molitorie in caso di guerra; sarebbe quindi auspicabile che un numero rilevante di mulini si decidesse per l'acquisto di generatori d'energia suppletiva, promosso appunto mediante i sussidi suindicati.

Gli impianti di macinazione mobili sono avantutto intesi all'impiego nelle regioni in cui il numero dei mulini commerciali non è bensì notevolmente elevato, ma dove i cereali vengono immagazzinati a titolo precauzionale. Tali impianti potrebbero inoltre essere utilizzati per rafforzare la capacità molitoria dei mulini già esistenti oppure per sostituire le loro apparecchiature in caso d'emergenza. Occorre tuttavia che l'impiego degli impianti di macinazione mobili e l'attività dei mulini commerciali siano ampiamente coordinati; a tale scopo, il compito dovrebbe essere possibilmente svolto, come è stabilito alla lettera *b*, in collaborazione con le associazioni regionali dei mugnai, con le quali vanno concluse le convenzioni corrispondenti; alle spese riscontrate dovrebbero inoltre essere accordati sussidi adeguati.

Tuttavia, i sussidi per l'acquisto di generatori d'elettricità suppletiva e di impianti di macinazione mobili dovrebbero poter essere accordati, se necessario, anche ai Cantoni e ai Comuni. Inoltre, la Confederazione dovrebbe pure avere la possibilità di procurarsi tali impianti.

Il capoverso 2 affida al Consiglio federale il compito di stabilire, in una ordinanza d'esecuzione, le condizioni generali per la concessione dei sussidi di cui al capoverso 1. Le disposizioni esecutive devono enunciare il principio del pagamento dei sussidi e disciplinare un eventuale obbligo di rimborso come anche gli obblighi cui può essere subordinato ogni singolo caso, come manutenzione, impiego delle attrezzature, locazione dei depositi, ecc.

Secondo il capoverso 3, l'esecuzione dei provvedimenti è affidata all'amministrazione dei cereali, la quale, come già rilevammo, collaborerà segnatamente con le competenti associazioni dei mugnai, con le singole aziende e con le competenti autorità cantonali e locali.

Le spese cagionate alla Confederazione dall'applicazione dei provvedimenti previsti al capoverso 1, lettere *b*, *c*, *d* ed *e*, devono essere annualmente iscritte nel bilancio di previsione e possibilmente addebitate alle rubriche già esistenti dell'Amministrazione dei cereali. Una valutazione delle spese complessive è difficile, in quanto le aziende alle quali sono applicabili le disposizioni o che chiedono dei sussidi per acquisti effettuati secondo la lettera *e* non possono essere prestabilite definitivamente. Dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni sarà possibile procedere alle necessarie indagini e discussioni. L'onere finanziario consisterà, in parte, di spese periodiche, per esempio locazione di magazzini utilizzati dall'Amministrazione dei cereali o spese di manutenzione degli impianti. Riteniamo che questo importo non supererà il mezzo milione. I sussidi che potrebbero in particolare entrare in considerazione per l'acquisto di generatori supplementari d'elettricità e di un ristretto numero di impianti di macinazione mobili si estenderanno a parecchi anni. Li valutiamo complessivamente a 5 milioni di franchi circa. È nostra intenzione di coprire parzialmente tali spese, fondandoci sull'articolo 67 della legge sui cereali, mediante il saldo rimanente dopo l'abrogazione del contingentamento dello smercio di farina panificabile, di circa 2,5 milioni di franchi, costituito appunto dalle tasse sullo smercio eccedente il contingente. Le spese rimanenti dovrebbero essere attinte alla cassa federale.

D. Procedura di consultazione

Il disegno della legge federale che vi presentiamo è stato sottoposto, in una procedura di consultazione, ai Governi cantonali, alle associazioni economiche e professionali. Tutti i pareri espressi furono favorevoli, ancorchè siano state proposte talune modificazioni, di cui, in parte preponderante, è stato tenuto conto nel disegno allegato. Taluni però hanno rilevato le difficoltà d'esecuzione dei provvedimenti nelle singole aziende ed espresso il timore che le misure adottabili consentino di perseguire scopi di politica commerciale. Altri enti invece, subordinavano l'accettazione del progetto legislativo a un esame preliminare delle questioni di dettaglio. Con il presente messaggio abbiamo soddisfatto tale desiderio nel limite consentitoci,

ancorchè ulteriori chiarimenti s'imporranno durante la trattazione pratica dei singoli casi. Quanto al finanziamento dei provvedimenti, un'associazione esprime il desiderio di affidarlo integralmente all'associazione dei mugnai. Riteniamo d'aver soddisfatto ampiamente anche questo desiderio, siccome il disegno di legge prevede di coprire le spese, in parte, attingendo alle tasse riscosse nell'ambito del conguaglio parziale del margine di macinazione per i sussidi di cui alla lettera *a*, e, d'altra parte, utilizzando il fondo rimanente dopo l'abrogazione del contingentamento dello smercio di farina panificabile per le spese secondo le lettere *b*, *d* ed *e*; soltanto le spese rimanenti dovrebbero essere coperte con i mezzi della cassa federale. Il sistema di finanziamento previsto dovrebbe pertanto soddisfare parimente il desiderio espresso dalla commissione dei cartelli.

Nel quadro della procedura di consultazione, l'amministrazione dei cereali sottopone parimente una proposta istituente un'azione d'eliminazione dei mulini commerciali superflui limitata a un periodo di 6 anni e tuttavia vincolata all'obbligo di chiedere la concessione per l'ampliamento della potenzialità dei mulini esistenti come anche per l'esercizio di nuove aziende. Essa prevedeva l'assegnazione di sussidi per l'eliminazione dei mulini la cui esistenza non risulterebbe indispensabile dal profilo dell'economia di guerra. Anche questa proposta fu favorevolmente accettata dai Cantoni e da talune associazioni, ancorchè essi giudicarono necessario l'inserimento di talune restrizioni. Per contro, parecchie cerchie economiche e associazioni professionali come anche la commissione dei cartelli espressero, a tale riguardo, un parere negativo, in parte, ritenendo, che le conseguenze dell'obbligo di chiedere la concessione pregiudicherebbero inadeguatamente la libera competitività e, d'altra parte, giudicando inopportuno tale provvedimento, potendo indipendentemente essere continuata l'eliminazione dei mulini superflui. Esaminando i pareri espressi abbiamo deciso di rinunciare ad una ulteriore elaborazione di queste proposte. Dovendo pertanto desistere parimente dalla possibilità di esercitare, mediante l'azione di eliminazione, un influsso favorevole sulla ripartizione razionale dei mulini, riteniamo tanto più necessaria l'istituzione di un fondamento legale per l'esecuzione delle misure generali previste nell'articolo 25 *bis* capoverso 1. Esso consentirà infatti di adottare i provvedimenti di sicurezza occorrenti nelle regioni in cui la potenzialità molitoria già si avvera insufficiente e dove, tenendo conto dell'evoluzione futura, essa, inoltre, minaccia di diminuire ancora considerevolmente.

E. Fondamento costituzionale

Gli altri provvedimenti risultano da considerazioni concernenti la difesa nazionale economica in tempo di guerra, come, ad esempio, l'assicurazione di un sufficiente approvvigionamento della popolazione civile e dell'esercito con pane, mediante una ripartizione adeguata, sù tutto il

territorio nazionale, della capacità molitoria occorrente in caso di guerra. Essi sono quindi fondati sull'articolo 31 *bis*, capoverso 3, lettera *e*, della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione, quando l'interesse generale lo giustifichi, ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio, di prendere misure precauzionali per i tempi di guerra. A tale riguardo, rinviamo a quanto abbiamo esaurientemente esposto nel nostro messaggio del 16 giugno 1958 concernente l'approvvigionamento del paese con cereali panificabili (FF 1958 II, ediz. ted., a pag. 166 e, in particolare, 188 e segg.).

I provvedimenti previsti tengono conto del principio basilare dell'opportunità, limitando al minimo l'interferenza nella libertà di commercio e d'industria.

Fondandoci su quanto precede vi raccomandiamo d'approvare l'allegato disegno di legge federale che modifica quella concernente l'approvvigionamento del paese con cereali.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 27 giugno 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Schaffner

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione della legge sui cereali (Del 27 giugno 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	29
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9531
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.07.1966
Date	
Data	
Seite	999-1009
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 674

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.